

MONNALISA

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Con lo scopo di rendere sempre più stringente l'impegno sul fronte della sostenibilità in tutta la catena di fornitura, Monnalisa ha elaborato un codice di condotta per i fornitori che rappresenta una vera e propria clausola contrattuale che raccoglie al proprio interno tutti gli standard ai quali l'azienda intende adempiere.

Oltre ai requisiti previsti dalla sa 8000, il codice include clausole relative all'ambiente, alla sicurezza del prodotto e alla tutela del marchio e del know how aziendale.

Nel sottoscrivere il contratto di fornitura, di cui il codice rappresenta una specifica clausola, il fornitore si impegna ad assumere azioni positive per l'attuazione del codice ed accogliere eventuali visite ispettive da parte del committente volte a verificarne la corretta applicazione.

In Monnalisa ci impegniamo per:

- Un prodotto di qualità, moda e forte identità, accompagnato da un servizio flessibile, affidabile e personalizzato
- Un ambiente di lavoro dinamico e sfidante nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone
- Una condotta corretta e responsabile in tutte le nostre operazioni
- Una relazione proficua e sostenibile con i fornitori, clienti e partner
- Il rispetto per l'ambiente e la cura per il proprio territorio.

In accordo con i valori della nostra azienda, ci aspettiamo lo stesso impegno da parte di tutti i nostri produttori.

È necessario, pertanto, il rispetto dei seguenti standard minimi:

CODICE DI CONDOTTA

LAVORATORI

Lavoro minorile Il lavoro minorile¹[1] non può essere utilizzato, per cui il fornitore si impegna a non assumere minori e comunque a non impiegarli direttamente o indirettamente. Solo i lavoratori sopra i 15 anni o sopra l'età della scuola obbligatoria possono essere assunti. Ai bambini estromessi dal lavoro deve essere garantita adeguata assistenza economica e opportunità formative.

¹[1] Con lavoro minorile si intende il lavoro prestato da una persona di età inferiore ai 15 anni (o 14 qualora previsto dalle leggi locali) o, se di età superiore, dell'età minima locale ai fini di assunzione, o dell'età in cui venga completata l'istruzione obbligatoria.

Lavoro forzato e obbligatorio

Il fornitore non sostiene, né favorisce, né ricorre, direttamente o indirettamente, all'uso di lavoro forzato o obbligatorio e non richiede al personale di consegnare depositi in denaro o documenti di identità in sede di stipula del contratto di lavoro; non sostiene o ricorre alla tratta di esseri umani, né direttamente né indirettamente attraverso le entità che forniscono lavoro all'azienda.

Costrizione e molestia

Il fornitore assicura al personale un trattamento dignitoso e rispettoso; non sono pertanto utilizzati né tollerati comportamenti che prevedano l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale, molestie sessuali e atteggiamenti rigidi o brutali.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Il fornitore assicura il rispetto delle scelte operate dai dipendenti in merito al diritto di associarsi, di aderire alle rappresentanze sindacali e alla contrattazione collettiva e gestisce i rapporti con il proprio personale nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del settore di appartenenza, ove presente.

Viene garantita la non discriminazione nei confronti di eventuali rappresentanze del personale.

Non Discriminazione

Non è ammessa discriminazione nel lavoro. Il fornitore garantisce pari opportunità e trattamento indipendentemente da razza, colore, sesso, religione, opinione politica, nazionalità, origine sociale o altre caratteristiche. Nel rispetto della Persona e dei principi della Privacy, non interferisce sulle scelte o le opinioni dei propri dipendenti.

Pratiche disciplinari

L'eventuale utilizzo di pratiche disciplinari è condotto secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e comunque rispettando l'integrità fisica, mentale, emotiva e morale del lavoratore

Orario di lavoro

L'orario di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione e dal contratto di lavoro applicabile. Quando non previsto dalla legislazione il numero di ore di lavoro non può essere superiore a 48 settimanali più 12 di straordinario.

Lo straordinario è a carattere volontario, non dovrà essere richiesto in maniera abituale e dovrà essere compensato da un supplemento di salario. Inoltre, fatta eccezione per le circostanze straordinarie, i dipendenti avranno diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

Retribuzione

I salari e gli stipendi corrisposti dal fornitore ai propri dipendenti sono conformi, per quanto attiene al minimo contrattuale, alle tabelle retributive previste dal Contratto Collettivo di riferimento. Nessuna trattenuta sul salario o stipendio verrà applicata per motivi disciplinari.

Ambiente di lavoro

Le condizioni di lavoro devono essere dignitose. Il fornitore garantisce un ambiente igienico e sano, promuovendo le migliori condizioni di salute e sicurezza, tenendo presente le conoscenze più aggiornate e i rischi specifici di settore.

AMBIENTE

Nelle attività produttive, si dovranno minimizzare gli effetti avversi sull'ambiente e sulle risorse naturali, preservando al tempo stesso la salute e la sicurezza del consumatore finale ed osservando tutte le leggi e regolamenti ambientali applicabili.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Monnalisa non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o componenti di preparati o articoli), tuttavia in qualità di utilizzatrice di sostanze, ha interesse e necessità a ricevere informazioni dai suoi fornitori affinché i materiali lavorati da Monnalisa siano:

-conformi a quanto richiesto dal Regolamento Reach2[2] (acronimo di Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Regolamento comunitario sulle sostanze chimiche, e conformi al P.R.L.S. (acronimo di Product Restricted Sostanze List) e Product Safety Requirements.

-privi delle sostanze S.V.H.C. (Substance of Very High Concern) o che ne contengano in quantità inferiori allo 0,1% (w.w)

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Il fornitore si impegna a non divulgare a nessuna persona, impresa o società e farà in modo che i propri dipendenti non divulgino a detti terzi, sia direttamente che indirettamente, il know how tecnico o altre informazioni riservate - ivi compreso a titolo esemplificativo ma non limitativo, tutti i dati, disegni, progetti, schizzi, specificazioni, campioni, modelli impiegati per la fabbricazione dei prodotti - che potrà acquisire in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Alla scadenza, risoluzione o recesso del presente contratto, il fornitore dovrà restituire a Monnalisa immediatamente e senza trattenerne copia, ogni documento, disegno, progetto, modello o prototipo o altri

2[2] Il regolamento riguarda la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e dell'ambiente dai rischi che potrebbero derivare dall'utilizzo di sostanze chimiche, in quanto tali, o in quanto componenti di una miscela o di un articolo.

supporti contenenti le informazioni specifiche relative alle caratteristiche costruttive o funzionali delle lavorazioni, di cui sia venuto in possesso in vista dell'esecuzione del presente contratto. In adempimento dell'obbligo, il fornitore si impegna a far sì che la restituzione avvenga anche da parte di tutti i suoi dipendenti, fornitori e collaboratori.

ALTRE LEGGI

Il fornitore si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, inclusi quelli relativi a fabbricazione, determinazione dei prezzi, vendita e distribuzione delle merci, comprendenti anche codici, regole e regolamenti nazionali e locali, i trattati e gli standard volontari del settore pertinenti.

CONTROLLO E VERIFICA

Il fornitore si impegna ad accettare le visite ispettive del personale incaricato di Monnalisa e le visite di seconda parte (fatte da un ente certificatore su incarico e per conto di Monnalisa SpA).

Inoltre, si impegna a collaborare proattivamente e fornire tutto il materiale richiesto da Monnalisa SpA (documentazioni, questionari, informative etc) nei tempi richiesti.

Monnalisa si riserva il diritto di terminare ogni business con fornitori che violano gravemente o deliberatamente il codice di condotta del fornitore o si avvalgono di sub fornitori che violano gravemente o deliberatamente il codice

I termini di questo codice di condotta del fornitore sono parte integrante degli accordi commerciali che devono essere rispettati dal fornitore

IMPEGNO DEL FORNITORE

Il fornitore dichiara di aver letto e compreso il codice di condotta, si impegna ad assumere azioni positive per l'attuazione del codice di condotta e ad osservare il codice nei confronti di tutti i dipendenti ed i lavoratori, attraverso la chiara informazione verbale ed esponendo il testo in luogo ben visibile ed accessibile a tutti.

Il fornitore dichiara altresì di aver letto e compreso l'estratto del Modello 231 (d.lgs. 231/2001), allegato alla presente documentazione, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo).

Il fornitore si impegna a rispettare il Codice Etico di Monnalisa consultabile sul sito www.monnalisa.com e si impegna a questo proposito a trasmettere all'Organismo di Vigilanza (odv@monnalisa.eu) informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello e dal Codice.